C12629 - CDP VENTURE CAPITAL SGR-CY4GATE/NEWCO
Provvedimento n. 31206

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 maggio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società CDP Venture Capital SGR S.p.A. e CY4Gate S.p.A., pervenuta in data 29 aprile 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CDP Venture Capital SGR S.p.A. (di seguito CDPV) è una società italiana di gestione collettiva del risparmio, attiva in particolare nella gestione di fondi comuni di investimento.
CDPV è indirettamente controllata, per il tramite della società CDP Equity S.p.A., da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed è quindi parte dell'omonimo gruppo CDP attivo, in particolare, nel finanziamento di soggetti pubblici, nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale e nel finanziamento di opere, impianti, reti, ecc.

Il fatturato complessivo conseguito nel 2022 dal gruppo CDP è stato pari a *[30-40]*[*] miliardi di euro, di cui *[20-30]* e *[20-30]* miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

2. CY4Gate S.p.A. (di seguito CY4) è una società italiana che offre prodotti di *cyber intelligence*, cyber *resilience* e *cyber electronic warfare* in favore di clientela commerciale privata e Pubbliche amministrazioni, *[omissis];* CY4 si occupa inoltre, in particolare, di sviluppo e vendita di *software* e sistemi *hardware* per applicazioni civili e militari e di distribuzione di applicativi e soluzioni informatiche.
CY4 è controllata dalla società Elettronica S.p.A. e fa parte dell'omonimo gruppo attivo, in Italia e in Germania, nella fornitura di soluzioni di *cybersecurity*, *intelligence* e sicurezza interna in scenari operativi complessi di guerra elettronica e *biodefence*. *[Omissis]*[1].
Nel corso del 2022, il gruppo Elettronica ha realizzato un fatturato totale pari a *[100-567]* milioni di euro, di cui *[100-567]* e *[100-567]* milioni per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame ha per oggetto la creazione di una *newco*, pariteticamente partecipata (al 50%) da CDPV e CY4, che agirà quale entità economica autonoma e alla quale le Parti dovranno fornire adeguate risorse, finanziarie e in natura, potendo poi con essa stipulare contratti a condizioni di mercato. Tale *newco* si occuperà di offrire, alle piccole e medie imprese, una piattaforma digitale che permetta loro di acquistare sia prodotti e servizi di *cybersecurity* per uso civile (*risk assessment*, *anti-phishing*, ecc.) sia polizze assicurative a copertura di danni derivanti da attacchi informatici.
4. La descritta *newco* sarà soggetta al controllo congiunto delle Parti. Tale circostanza deriva, oltre che dalla predetta partecipazione paritetica al capitale sociale, anche dalla composizione del Consiglio di Amministrazione, che avrà un totale di cinque membri dei quali *[omissis].*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa di nuova costituzione, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *c*), della legge n. 287/1990.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Tale circostanza deriva, oltre che dalla ripartizione quasi paritetica del capitale sociale, dall'assenza di patti parasociali e dalla composizione del Consiglio di Amministrazione, i cui dodici membri sono equamente suddivisi tra i tre azionisti.]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati del prodotto e geografici

6. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opererà la società di nuova costituzione, ossia (i) la fornitura di servizi di *cybersecurity* per uso civile e (ii) la distribuzione di polizze assicurative a copertura di danni informatici.

a) I servizi di cybersecurity

7. I servizi di *cybersecurity* sono servizi basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici. Benché tali servizi possano essere offerti dalle società che si occupano dei servizi più generali di IT (*Information Technology*), le Parti, anche in aderenza a precedenti valutazioni dell'Autorità[2], ritengono che essi configurino un distinto mercato del prodotto, evidenziando altresì la necessità di distinguere a seconda della destinazione d'uso, se civile o militare.
In particolare, i servizi di *cybersecurity* a uso militare utilizzano specifiche tecniche, modalità operative e funzionalità appositamente studiate e realizzate solo in campo militare e della difesa e sicurezza nazionale; i prodotti e servizi sviluppati in tale ambito non possono trovare un automatico trasferimento in applicazioni civili, anche a prescindere dalla necessità di mantenere segrete, per ragioni di sicurezza, le soluzioni tecnologiche ivi impiegate.
Ad ogni modo, nel caso di specie, l'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, considerati l'assenza di criticità concorrenziali e il fatto che la valutazione viene condotta con riferimento all'ipotesi più restrittiva.
8. Anche l'ampiezza geografica del mercato in questione può essere, in via conservativa, considerata circoscritta all'ambito nazionale, atteso in particolare che nei suoi precedenti[3] l'Autorità ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi di tale natura. Anche in questo caso, comunque, per le medesime ragioni sopra espresse, la delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta.

b) I servizi assicurativi per i danni informatici

9. In ragione della peculiare natura della tecnologia e delle funzionalità della *cybersecurity*, le Parti ritengono che la vendita di polizze a copertura di danni derivanti da attacchi informatici individui uno specifico mercato, in quanto i prodotti assicurativi andrebbero creati specificatamente per il settore *cyber*.

Per consolidato orientamento dell'Autorità[4], i mercati assicurativi vengono distinti tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza, invece, per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale.
Ad ogni modo, stante in particolare il fatto che le Parti non sono allo stato presenti su tale mercato, la definizione può essere lasciata aperta.

IV.2 Effetti dell'operazione

10. Il gruppo CDP, attraverso alcune controllate, è presente sul mercato nazionale dei servizi di *cybersecurity* per uso civile in misura del tutto marginale, con una quota complessiva stimata ampiamente *[inferiore all'1%].* Analoga stima è riferibile anche al gruppo Elettronica. Pertanto la quota combinata delle Parti che andranno a controllare congiuntamente la *newco* risulta inferiore all'1%, in un contesto di mercato frammentato tra numerosi qualificati concorrenti, tra i quali Accenture, Leonardo, Capgemini, Ibm e Dxc.
Come sopra accennato, invece, nessuna delle due Parti è attiva nel mercato assicurativo in cui andrà a operare la *newco*.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

[2] *[Cfr. C12587 - LUTECH/EUSTEMA in Bollettino n. 49/2023.]*

[3] *[Cfr. C12587 cit..]*

[4] *[Cfr. ex multis C12559 - BANCO BPM/VERA VITA-VERA ASSICURAZIONI in Bollettino n. 40/2023.]*

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli